

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 8 LUGLIO 2015, N. 14251

PRES. STILE — EST. DE MARINIS — P.M. MATERA (concl. diff.) - Soc. V p.a. c. Inail e S.R.R.

Occasione di Lavoro - Infortunio - Condizione personale del lavoratore - Abuso di sostanza alcolica - Nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso - Insussistenza - Indennizzabilità - Esclusione .

Non è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore in occasione di lavoro, stante il comportamento anomalo tenuto dal lavoratore (abuso di alcool rilevato a seguito di accertamento) idoneo ad interromperne il nesso di causalità.¹

DIRITTO

L'impugnazione formulata dalla Società ricorrente principale, per quanto articolata su sette motivi, risulta unitariamente volta a censurare la non conformità a diritto e l'incongruità logica della pronunzia della Corte territoriale per aver questa, a fronte dell'accertata idoneità della condotta fatta oggetto di contestazione disciplinare nei confronti dello S. ad integrare gli estremi della giusta causa e così a legittimare in astratto l'irrogazione della massima sanzione del licenziamento senza preavviso, ha in concreto ritenuto la stessa non adeguatamente giustificata in quanto, irragionevolmente, comminata al solo S. per essere stata la medesima sanzione, inizialmente irrogata anche al capo squadra, sul quale, a parere della Corte stessa, in relazione al ruolo rivestito, gravavano responsabilità anche maggiori, commutata, in sede conciliativa, nella sanzione meramente conservativa della sospensione dal servizio.

¹ Non risultano precedenti a quanto *consta*.

In effetti, la Società ricorrente, con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c., artt. 111 e 24 Cost., artt. 4141, 416, 420 e 437 c.p.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta la tardività dell'eccezione relativa alla violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori non alleghata con il ricorso introduttivo; con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di diritto cui aggiunge gli artt. 112 e 115 c.p.c., ed il vizio di motivazione è predicato in relazione alla ritenuta ammissibilità da parte della Corte territoriale di una domanda o eccezione da ritenersi nuova e, pertanto, non deducibile in appello; con il terzo motivo, i medesimi vizi di cui al secondo motivo sono volti a censurare a carico della Corte predetta l'erroneità della qualificazione della stessa eccezione come mera difesa ammissibile, dunque, in sede di gravame; con il quarto motivo gli identici vizi sono dedotti con riguardo all'assunzione di quella, a suo dire, inammissibile eccezione di merito a fondamento unico della decisione da parte della Corte territoriale; con il quinto motivo, ancora gli stessi vizi vengono assunti come tali da inficiare la pronunzia della Corte territoriale per essere questa fondata su una eccezione in senso proprio tardivamente introdotta; con il sesto motivo, inteso a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2104 c.c., e dell'art. 115 c.p.c., nonché il vizio motivazionale, lamenta l'erroneità della valutazione di inadeguatezza dell'irrogato provvedimento sanzionatorio mentre la stessa censura è formulata con il settimo motivo sulla base della denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2019 e 1362 e segg. In relazione agli artt. 44 e 52 del Ccnl di categoria e all'art. 4, comma 3, del Codice di comportamento delle società del gruppo Eni, del d.lgs. n. 81 del 2008, art. 20, della l. n. 125 del 2001, art. 15, e dell'art. 112 c.p.c., oltre che del vizio di motivazione.

L'impugnazione come articolata sui riportati motivi qui, per quanto detto, da trattarsi congiuntamente, deve ritenersi fondata.

Rileva, a riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore è tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; solo l'identità delle situazioni, valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, potrebbe, infatti, privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, la motivazione del provvedimento adottato, comparata con quelle assunte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 8.3.2010, n. 5546 e, da ultimo, Cass. 7.5.2013, n. 10550).

Ebbene, nella specie, la riscontrata identità della situazione che vedeva coinvolto, insieme allo S., il capo squadra, alla fine non raggiunto dalla medesima sanzione espulsiva pur inizialmente comminata, su cui la Corte territoriale ha fon-

dato la propria valutazione di non adeguata giustificazione dell'irrogazione al solo S. della massima sanzione del licenziamento senza preavviso, non è stata valorizzata, come si richiede sulla base del richiamato orientamento interpretativo, nell'ambito del giudizio di proporzionalità riferito alla sanzione adottata nei confronti dello stesso S., risultando al contrario la valutazione di inadeguatezza che la Corte territoriale ne ha desunto meramente giustapposta al giudizio compiutamente formulato dalla Corte medesima, anche con riguardo al profilo della proporzionalità della sanzione, con approdo alla conclusione della ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso e così del definitivo venir meno del vincolo fiduciario tra la parti del rapporto.

In questa prospettiva della riconsiderazione dell'identità della situazione di fatto che ha coinvolto lo S. ed il suo capo squadra in funzione del giudizio di proporzionalità della sanzione comminata al medesimo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.

Ne scaturisce, con riguardo al ricorso incidentale, pure proposto dallo S., del quale si è qui, in via preliminare, disposta la riunione, l'assorbimento del primo motivo, con cui, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della l. n. 300 del 1970, art. 18, in una con il vizio di omessa motivazione, si lamenta l'erroneità della decisione della Corte territoriale sfociata nella determinazione equitativa del danno in termini ridotti rispetto al parametro legale, dato dalle retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra e, viceversa, la pronuncia di rigetto del secondo motivo, con il quale, denunciando la violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, e degli artt. 2087 e 2049 c.c., nonchè il vizio di omessa motivazione, lamenta l'erroneità del convincimento della Corte territoriale in ordine all'inconfigurabilità nella specie del nesso di causalità tra l'infortunio occorso allo S. e l'attività lavorativa, rigetto che discende dal risultare l'affermata interruzione della sequenza causale determinante l'infortunio sul lavoro congruamente motivata in relazione alla condizione personale del lavoratore, il cui tasso alcolemico, valutato eccessivo, con statuizione qui neppure fatta oggetto di specifica impugnazione, ben poteva porsi come causa efficiente della caduta occorsagli.

P.q.m. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il secondo (*Omissis*).

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 16 MARZO 2015, N. 5160

PRIMO PRESIDENTE F. ROSELLI — RELATORE. V. NOBILE — PARTI Inail c/Enel Distribuzione SpA

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Azione di regresso - Mancanza di procedimento penale - Estinzione dell'azione di regresso - Natura - Prescrizione - Decorrenza - Liquidazione dell'indennizzo all'infortunato

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa¹.

DIRITTO

Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11 e 112, nonché dell'art. 2947 c.c., l'Istituto ricorrente sostiene che "il termine triennale di estinzione dell'azione di regresso, nell'ipotesi, come nella specie, in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato in quanto l'art. 112, quinto comma, T.U. 1124 del 1965, non potendosi più interpretare letteralmente giacchè la sua formulazione originaria non poteva che disciplinare l'unica ipotesi all'epoca possibile per promuovere l'azione di regresso, quando era vincolata all'esistenza di un giudizio penale, deve essere letto in combinazione all'art. 2947 c.c.". Pertanto, secondo il ricorrente, nel caso di specie, essendo intervenuta la estinzione del reato l'11 agosto 2004 (*ex art. 157 c.p.* nella formulazione vigente all'epoca, con il decorso di cinque anni dopo la commissione del reato di lesioni personali colpose punite con la reclusione inferiore a cinque anni), l'azione di regresso introdotta con ricorso depositato il 15 novembre 2005, doveva considerarsi tempestiva.

Premesso che il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 112, commi 3 e 5, prevedono rispettivamente che le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11 - e quindi salvo il caso di azione di regresso -, che il giudizio civile di cui all'art. 11, avente ad oggetto appunto l'azione di regresso dell'Istituto, non può

¹ Segue nota di L. CRIPPA e A. ROSSI, *L'estinzione dell'azione di regresso per decorso del termine triennale di cui all'art. 112, d.p.r. n. 1124/1965 in caso di mancato esercizio dell'azione penale.*

istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo e che l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, osserva il Collegio che sulla questione del *dies a quo* del suddetto termine nell'ipotesi in cui non sia intervenuta nè una sentenza di condanna, nè una di proscioglimento questa Corte ha espresso diversi orientamenti.

In particolare Cass. 18 agosto 2000, n. 10950 ha ritenuto che tale *dies a quo* decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l'istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Cass. 21 gennaio 2004, n. 968 ha invece affermato che il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell'infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale.

Tale pronuncia ha precisato che non rileva in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sia venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell'Inail, dal combinato disposto del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11, 111 e 112 è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l'Inail non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero.

Parimenti, Cass. 18 maggio 2007, n. 11625 (non massimata) ha ribadito che "il termine triennale di prescrizione (da qualificarsi più correttamente come decadenza) dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell'Inail, dal combinato disposto del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10, 11, 111 e 112 e dagli interventi della Corte

costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l'Inail non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero”.

Secondo un più recente orientamento (Cass. 3 marzo 2011, n. 5134, Cass. 11 marzo 2011, n. 5879), invece, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dal d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 112, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l'Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall'infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato.

Peraltro, nel caso, invece, di pronuncia del giudice penale di non doversi procedere, caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato, alla quale è equiparabile qualsiasi provvedimento, ancorchè adottato nella fase precedente al dibattimento, che precluda, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini e l'esercizio dell'azione penale nei confronti della medesima persona, Cass. 25 gennaio 2012, n. 1061 ha affermato che, ove sia stato emesso, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale decorre dalla relativa data di emissione trattandosi di atto la cui rimozione deve essere autorizzata dal giudice.

Nel caso, invece, in cui sia intervenuta una sentenza di condanna un'ulteriore puntualizzazione è stata fatta da Cass. 29 novembre 2012, n. 21269, che ha precisato che l'ultimo inciso del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, quinto comma, nello stabilire che l'azione di regresso dell'Inail si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile, richiama esplicitamente l'azione di regresso di cui all'art. 11 stesso t.u. che, a sua volta, prevede che il diritto di regresso può essere esercitato dall'istituto assicuratore per le somme pagate a titolo di indennità e di spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, per cui il presupposto per l'esercizio dell'azione di regresso è rappresentato dall'avvenuto pagamento di somme di denaro e non certamente dall'esistenza di un debito assicurativo ancora insoluto nei confronti dell'assicurato o dei suoi superstiti, con l'ulteriore conseguenza che il termine di prescrizione del diritto di regresso inizia a decorrere solo dalla data di pagamento dell'indennizzo da parte dell'Inail e non dalla data precedente in cui la sentenza penale diviene irrevocabile.

Sulla natura, poi, di decadenza o di prescrizione del termine di tre anni previsto dalla norma citata, in passato, queste Sezioni Unite (Cass. 16 aprile 1997, n. 3288), componendo un contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato che “il d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., (secondo cui il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile) contempla, nelle sue due disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l'azione di regresso dell'Inail soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte, ultimo comma, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna”.

Sul tema della natura del termine, infine, Cass. 3 ottobre 2007, n. 20736, ha affermato che “l'azione di regresso spettante all'Inail nei confronti del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 11, nel caso in cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112, secondo comma, seconda parte, del d.P.R. citato, la cui decorrenza può essere interrotta non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora”.

Con tale pronuncia, premesso che la “coerenza fra artt. 10 e 11, da una parte, e art. 112, dall'altra parte è venuta meno per effetto di pronunce della Corte Costituzionale (nn. 102 del 1981 e 118 del 1996) e di mutamenti del regime processuale penale (artt. 75 e 651 e segg. c.p.p., del 1988) e civile (art. 295 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 35) i quali si riassumono nell'abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale”, per cui “l'azione di regresso dell'Inail è connessa soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infortunio e non dal concreto accertamento dell'illecito penale”, nel colmare la relativa lacuna normativa, questa Corte ha evidenziato che “quando anche non voglia ritenersi, insieme alla prevalente dottrina ed a Cass. 16 giugno 1979, n. 3331, che le previsioni legislative di decadenza siano di stretta interpretazione e che perciò un termine di decadenza non possa ravvisarsi in via analogica, la possibilità di desumere in via interpretativa la natura, decadenziale o prescrittiva, di un termine (Cass. 26 giugno 2000, n. 8680) deve tener conto del-

l' idoneità della decadenza a rendere più difficile l'esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e perciò contrastare con gli artt. 24 e 112 Cost.», per cui «nel dubbio, deve perciò propendersi per la prescrizione.» D'altra parte, come pure ha affermato la detta pronuncia, «l'interesse del soggetto passivo alla liberazione dal vincolo obbligatorio anche ed eventualmente attraverso la prescrizione, o la decadenza del soggetto attivo dalla pretesa (interesse giuridicamente protetto poichè la prescrizione è *species acquirendi*: Cass. s.u. 3 febbraio 1996, n. 916), non è pregiudicato, come sembra ritenere Cass. s.u. n. 3288 del 1997, dal potere, spettante al creditore, di interrompere la prescrizione, giacchè l'atto interruttivo avverte il debitore dell'opportunità di apprestare prove e più in generale difese giudiziali, non meno che l'atto di esercizio dell'azione (Cass. s.u. 16 novembre 1999, n. 783)».

Orbene, stante il contrasto delineato, in ordine alla individuazione del *dies a quo* del termine previsto dall'art. 112, u.c. cit, nel caso in cui l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale sia del tutto mancato, perchè non è stato instaurato alcun procedimento penale, e rilevata la necessità di un chiarimento anche in ordine alla natura del detto termine (di decadenza o di prescrizione - sulla quale, peraltro, a ben vedere non hanno preso posizione nè, da un lato, Cass. n. 968/2004 cit. nè, dall'altro Cass. nn. 5134 e 5879/2011), ritiene il Collegio che, nella specie, occorre partire dalle medesime considerazioni di base svolte da Cass. n. 20736/2007, e cioè dal rilievo del venir meno della coerenza fra gli artt. 10 e 11, da una parte, e l'art. 112, dall'altra, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti del regime processuale penale e civile, che si riassumono nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, con la conseguente connessione, dell'azione di regresso dell'Inail, soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell'infornuto.

Ciò posto, anche nel caso della mancata instaurazione del procedimento penale, dovendo parimenti colmarsi una lacuna nel sistema, come sopra creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale e dei mutamenti processuali evidenziati, il termine non può che ritenersi di prescrizione, stante il principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza, con la conseguenza che il detto termine deve ritenersi suscettibile di interruzione in base ai principi generali. Del resto, essendo quantomeno dubbia, nella specie, la natura del termine, deve ritenersi che, in ogni caso, vada preferita la tesi della prescrizione, che rende meno difficile l'esercizio, anche in via giudiziale, del diritto di regresso dell'istituto.

Per quanto riguarda, poi, la individuazione del *dies a quo*, in primo luogo il Collegio ritiene che non può darsi seguito all'indirizzo (v. Cass. n. 10950/2000 cit.) secondo cui, in caso di mancato inizio del procedimento penale, il termine triennale decorra dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In tal modo, infatti, la decorrenza della prescrizione sarebbe affidata all'iniziat-

va del creditore, onerato della prescrizione, ed il credito potrebbe divenire, in ipotesi, in sostanza anche imprescrittibile.

D'altra parte appare difficile inquadrare la speciale azione di regresso dell'Inail (che non può dirsi terzo) nell'ipotesi prevista dall'art. 2952 c.c., terzo comma, che prevede che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Parimenti, poi, non può condividersi l'indirizzo (v. Cass. n. 968/2004 cit.) secondo cui, quando il giudice penale non sia stato investito della cognizione dell'infortunio, non per questo il termine per l'azione di regresso può decorrere per l'Inail prima che il preteso reato sia estinto per prescrizione o altra causa, giacché fino a quel momento è sempre possibile che la notizia di reato venga a conoscenza del giudice penale e che il processo penale venga instaurato nella sede competente, con la conseguenza che, in tal caso, la prescrizione decorrerebbe dalla data dell'avverarsi della causa estintiva (in applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 2947 c.c. - in tal senso v. già Cass. n. 502/1985, n. 330/1990, n. 5796/1990). Tale indirizzo, infatti, risulta in evidente contrasto con la ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro.

Nel quadro delineato, infatti, deve ritenersi che l'Inail ben può agire in regresso anche prima che il reato sia estinto, per cui, nel contempo, ben può decorrere il termine di prescrizione, fin da quando il diritto di regresso può essere fatto valere, in base al principio generale di cui all'art. 2935 c.c..

Del resto l'argomento secondo cui il sistema speciale dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile previsto dal t.u. del 1965 e dalle sentenze della Corte Costituzionale sarebbe fundamentalmente rimasto tale non appare sostenibile.

Va, invece, condivisa la soluzione da ultimo affermata da questa Corte con le sentenze n.ri 5134 e 5879 del 2011, che, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale, hanno stabilito che il termine triennale (che, come sopra, va ritenuto di prescrizione) decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato.

Al riguardo, infatti, va rilevato che l'Inail, con l'azione di regresso prevista dal d.p.r. n. 1124, artt. 10 ed 11 cit., agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v., fra le altre, Cass. 2-4-1992 n. 4015, Cass. 18 ottobre 1994, n. 8467, Cass. S.O. 16 aprile 1997, n. 3288, Cass. 21 gennaio 2004, n. 970, Cass. 18 agosto 2004, n. 16141, Cass. 7 marzo 2008, n. 6212, Cass. 28 marzo 2008, n. 8136), spiegando un'azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sui lavoro, in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di

recuperare quanto corrisposto al danneggiato (v. fra le altre Cass. 20 agosto 1996, n. 7669, Cass. 16 giugno 2000, n. 8196, Cass. 9 agosto 2006, n. 17960).

Pertanto, il diritto dell'Inail al recupero di quanto erogato al danneggiato deve agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine previsto, l'azione di regresso.

Ai sensi, quindi, dell'art. 384 c.p.c., comma 1, va enunciato il seguente principio: "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa".

Orbene, nella fattispecie in esame, la costituzione della rendita per entrambi i danneggiati si è verificata in data 14 marzo 2000 e la "prima e unica richiesta stragiudiziale" (vedi sentenza impugnata, sul punto non contestata) da parte dell'Inail è avvenuta con la diffida del 22 marzo 2000 (costituente atto interruttivo della prescrizione). Dopo tale atto sono trascorsi oltre tre anni prima della notifica del ricorso giudiziario, avvenuta il 1 dicembre 2005 (al riguardo v. Cass. n. 20736/2007 cit), di guisa che il diritto di regresso dell'Inail deve ritenersi prescritto.

Pertanto, correghendosi in tali sensi la motivazione dell'impugnata sentenza ex art. 384 c.p.c., u.c., il ricorso dell'Inail va respinto (*Omissis*).

L'ESTINZIONE DELL'AZIONE DI REGRESSO PER DECORSO DEL TERMINE TRIENNALE DI CUI ALL'ART. 112, D.P.R. N. 1124/1965 IN CASO DI MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

Con la sentenza in commento, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale, sorto tra le Sezioni semplici¹, in ordine all'individuazione del *dies a quo* del termine triennale di estinzione dell'azione di regresso esperibile dall'Inail in caso di assenza di un procedimento penale, hanno affermato il seguente principio diritto "in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale di prescrizione, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa".

Le Sezioni unite hanno colmato una lacuna normativa in quanto l'art. 112 d.p.r. n. 1124/1965 non disciplina l'ipotesi di esercizio dell'azione di regresso in assenza del processo penale² in coerenza al disposto normativo originario, che subordinava l'esper-

1 Sui termini del contrasto cfr. Cass. 21 novembre 2013, n. 26146 (ord.).

2 Art. 112, ultimo comma, d.p.r. n. 1124/1965 "il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorso tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile".

bilità di detta azione solo in presenza di una sentenza penale di condanna (art. 23, quarto comma, l. 80/1898) ovvero di una sentenza civile con cui veniva accertata, *incidenter tantum*, la sussistenza del fatto-reato, allorquando il giudizio penale si fosse concluso con sentenza di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia (art. 22, quarto comma, l. 80/1898).

Con l'emancipazione dell'azione di regresso dalle sorti del processo penale, oramai fuori discussione in conseguenza della facoltà concessa all'Inail di agire in rivalsa anche nel processo penale tramite la costituzione di parte civile³, l'Istituto ha potuto esercitare l'azione di regresso, pur in assenza di un procedimento penale aperto nei confronti dei responsabili civili.

A fronte dell'iniziativa giudiziaria dell'Istituto, promossa in caso di mancato esercizio dell'azione penale, la magistratura di merito è stata chiamata a colmare la lacuna normativa e a verificare in quali ipotesi l'azione dell'Istituto potesse considerarsi tempestiva, individuando il momento da cui far decorrere il termine di estinzione.

La questione si è rivelata, però, di difficile soluzione in quanto il diritto positivo, come anticipato, non detta alcuna regola a riguardo, mancando quell'ancoraggio temporale ai provvedimenti del giudice penale, dai quali l'articolo 112 d.p.r. n. 1124/1965 fa decorrere il termine triennale di estinzione dell'azione.

Né, tanto meno, un valido contributo poteva essere offerto dal principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella storica sentenza n. 3288 del 1997⁴, considerato che si trattava di disciplinare quelle ipotesi in cui l'azione di regresso veniva esercitata prima che pervenisse la *notitia criminis*.

La Magistratura superiore ha affrontato la questione a partire dai primi anni del terzo millennio con soluzioni contrastanti, che hanno determinato l'intervento risolutore delle Sezioni unite.

La Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta, seppure sotto forma di *obiter dictum*, offrendo una soluzione che se da un lato poteva ritenersi certamente condivisibi-

- 3 L'art. 61, secondo comma, del d.lgs. n. 81/2008 svuota definitivamente di contenuto il testo dell'art. 10, secondo comma, e, precisamente, il riferimento alla sentenza penale di condanna che, nell'iter processuale, interviene inevitabilmente in un momento successivo alla costituzione di parte civile e libera l'azione di regresso dalle sorti del processo penale, risolvendo, conseguentemente, il contrasto giurisprudenziale esistente tra le Sezioni semplici in favore dell'orientamento che considera autonoma l'azione di rivalsa dell'Inail rispetto alla vicenda penale. Infatti se la sentenza penale di condanna fosse ancora considerata una condizione di natura sostanziale dell'azione di regresso, la norma contenuta nell'art. 61 del d.lgs. n. 81 del 2008 verrebbe vanificata. Per un approfondimento della questione ci sia consentito rinviare a A. ROSSI, *L'azione di regresso dell'Inail dopo l'art. 2 della legge n. 123 del 2007: riflessi sul rapporto tra processo penale e processo civile*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2008, pp. 187 ss.
- 4 Cass., sez. un., 16 aprile 1997, n. 3288, in *Resp. civ. prev.*, 1997, pp. 353 e ss. con nota critica di G. MARAN-DO; in *Mass. giur. lav.*, 1997, pp. 441 e ss., con nota di R. GIOVAGNOLI, in base alla quale "l'art. 112, u.c., d.p.r. n. 1124/1965 contempla, nelle sue due disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente, l'azione di regresso dell'Inail soggiace nella prima ipotesi (ai sensi della prima parte, ultimo comma, cit. art. 112) a termine triennale di decadenza, che (insuscettibile d'interruzione) decorre dalla data di emissione della sentenza penale di non doversi procedere, e nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte, ultimo comma, stesso art. 112) a termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna".

le, laddove ribadiva che l'Inail è titolare del diritto di credito alla rivalsa indipendentemente dalla definizione del procedimento penale, dall'altro lato non risultava pertinente e decisiva per l'individuazione della decorrenza del termine di estinzione dell'azione di regresso, perché in quel caso era stata esercitata dopo che il processo penale si era chiuso con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato⁵.

La vicenda giudiziaria trae origine dal giudizio instaurato dall'Istituto per l'esercizio del proprio diritto di rivalsa nei confronti di un ente locale per il rimborso delle prestazioni economiche erogate in favore di un dipendente comunale in conseguenza di un infortunio sul lavoro. Il Comune chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia l'impresa di assicurazione, la quale nel costituirsi eccepeva la prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c.

Il giudice di primo grado, rigettando l'eccezione di prescrizione, condannava il Comune a rimborsare all'Inail le somme erogate, dichiarando l'impresa obbligata a garantirlo per la somma dovuta all'Istituto previdenziale.

La pronuncia veniva impugnata sia dall'Ente locale che dalla compagnia di assicurazione, la quale reiterava l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il giudizio di appello si concludeva con il rigetto dei proposti gravami.

Con ricorso per cassazione l'impresa assicuratrice si doleva che il diritto di regresso dell'Istituto non fosse stato dichiarato prescritto, come anche il diritto di manleva vantato dall'assicurato il quale, secondo la tesi della ricorrente, aveva denunciato il sinistro in ritardo, pur avendo ricevuto diversi anni prima le diffide di adempimento spedite dall'ente previdenziale.

La Suprema Corte rigettava il primo motivo del ricorso per la sua novità, mentre accoglieva il secondo ritenendo, con un passaggio motivazionale di interesse per l'Istituto, che poiché l'Inail può esperire l'azione di regresso indipendentemente dal processo penale *“la cui rilevanza è circoscritta alla decorrenza del termine breve della prescrizione o della decadenza ai fini dell'azione civile”*, il termine di prescrizione della denuncia di sinistro dell'assicurato al proprio assicuratore decorre dal giorno in cui *“l'I.N.A.I.L. (terzo) ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione, atteso che per l'effetto di tali iniziative sorge l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato e quindi il correlativo diritto di quest'ultimo (art. 2935 c.c.)”*.

Nel caso in esame l'Inail aveva esercitato il regresso tempestivamente una volta definito il procedimento penale con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, tanto che l'annullamento non ha riguardato il capo della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del datore di lavoro in favore dell'Inail, ma esclusivamente quello concernente la chiamata in garanzia nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile.

5 Cass. 18 agosto 2000, n. 10950, in *Giust. civ., Mass.*, 2000, p. 1815, con la quale è stato ribadito che il regresso dell'Inail, attuando un autonomo diritto dell'Ente derivante dal rapporto assicurativo, ha come presupposto che il fatto di cui il datore di lavoro deve rispondere civilmente costituisca reato perseguibile di ufficio in quanto *“per effetto degli interventi della Corte costituzionale (in particolare, si vedano le sentenze n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988) l'accertamento giudiziale dell'obbligazione del datore di lavoro può avvenire sia in sede penale che in sede civile”*, potendo dunque *“le azioni in sede civile essere esperite indipendentemente dal processo penale, salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale. Egualmente, l'accertamento deve farsi esclusivamente in sede civile quando, per qualsiasi causa, non sia stato fatto in sede penale e lo stesso avviene se un procedimento penale non si è mai aperto per difetto della relativa notizia criminis”*.

Non appare azzardato ritenere che la Corte abbia voluto cogliere l'occasione per ribadire che l'azione civile di regresso poteva essere esperita indipendentemente dal processo penale e che *"l'Inail diventi titolare del credito alla rivalsa per effetto del verificarsi del fatto previsto dalla legge - e non si è certo in presenza di una fattispecie complessa che si perfeziona con una sentenza costitutiva del rapporto obbligatorio, credito che può azionare nel giudizio civile indipendentemente dal processo penale, la cui rilevanza è circoscritta alla decorrenza del termine di breve della prescrizione o della decadenza ai fini dell'azione civile"*⁶. Sia la dottrina⁷ che la giurisprudenza di merito⁸ si sono serviti, forse impropriamente, del suddetto principio di diritto per identificare, in caso di assenza del processo penale, il *dies a quo* del termine triennale di estinzione dell'azione con il giorno in cui viene chiesto il risarcimento all'assicurato ovvero con quello in cui viene proposta contro quest'ultimo l'azione, senza dover perciò attendere il compimento della prescrizione del reato. La Suprema Corte, dopo nemmeno un quinquennio da tale pronuncia, affrontava *ex professo* la questione, elaborando una soluzione ermeneutica condivisibile nelle conclusioni, benché fondata su argomentazioni non più attuali⁹.

6 E, d'altro canto, non era propriamente pleonastico ribadire tali principi, considerato che il giudice di merito era incorso proprio in una violazione di legge, avendo *"giustificato la sua decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione dai diritti derivanti dal contratto di assicurazione con il richiamo alla sentenza della Corte 12 aprile 1985, n. 2414, secondo cui l'accertamento in sede penale costituisce il presupposto necessario per la nascita del credito dell'Inail, con la conseguenza che la richiesta di rimborso rivolta al datore di lavoro in un momento precedente esprime pretesa all'adempimento di un credito non ancora nato ed è, perciò, inidonea a determinare il decorso del termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c. Invece a norma del terzo comma del citato articolo, il termine decorre dai giorni in cui l'Inail (terzo) ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione, atteso che per l'effetto di tali iniziative sorge l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato e quindi il correlativo diritto di quest'ultimo (art. 2935 c.c.)"*. Tale indirizzo non era condiviso dalla Corte di legittimità atteso che esso *"attribuisce all'accertamento giudiziale un'efficacia costitutiva che non ha e non risulta coerente con il quadro normativo derivato dagli interventi della Corte costituzionale, tra quali, peraltro, il più significativo, con l'espreso riferimento alla facoltà dell'Inail di iniziare il giudizio civile indipendentemente dal processo penale (sentenza n. 372 del 1988, cit.), è successivo alla pronuncia indicata. Il giudice del merito avrebbe dovuto, quindi, ritenere l'Inail titolare del diritto di credito alla rivalsa indipendentemente dalla definizione del procedimento penale e, in applicazione della regola di cui all'art. 2952, comma terzo, c.c., procedere agli accertamenti di fatto necessari per verificare il fondamento dell'eccezione proposta (se e in quale data, ancorché anteriore alla definizione del procedimento penale, l'Inail avesse formulato al Comune una richiesta di pagamento idonea a far decorrere il termine prescrizionale del diritto derivante dal contratto di assicurazione)"*.

7 A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2011, pag. 1168, secondo cui *"in caso di mancato inizio dell'azione penale l'azione di regresso dell'Inail nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. Cost. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l'Inail titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione non decorre più necessariamente (come accadeva nel quadro normativo antecedente alle citate pronunce della Corte costituzionale) dalla sentenza penale sul fatto-reato da cui è derivato l'infortunio, ma decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione"*.

8 Corte appello Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, 12 febbraio 2007, n. 40; Corte appello Potenza, 9 marzo 2007, n. 153.

9 Cass., 21 gennaio 2004, n. 968, in *Prev. ass. pubbl. priv.*, 2004, II, pp. 813 e ss., con nota di CORRIAS; precedentemente, in senso sostanzialmente conforme Cass. 6 dicembre 2003, n. 8694; Cass. 10 luglio 1998, n. 6749.

La questione di diritto veniva sottoposta all'attenzione della Suprema Corte dall'Inail che impugnava la sentenza del Tribunale, in funzione di giudice di appello, che lo aveva ritenuto decaduto dalla proponibilità dell'azione di regresso sulla base dell'assunto che il termine triennale di decadenza, in assenza di accertamento penale, decorresse dal momento dell'infortunio.

L'Istituto prospettava la tesi che ove l'azione penale non fosse stata iniziata il termine triennale di cui all'art. 112 t.u. 1124/1965 decorresse dalla data di estinzione del reato per prescrizione o per altra causa.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso dell'Istituto e, dopo aver premesso che il termine triennale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non può mai decorrere dal momento dell'infortunio poiché l'Istituto non può agire in regresso prima di aver corrisposto le indennità all'infortunato o ai superstiti¹⁰, collegava strettamente la decorrenza del termine di cui all'art. 112 all'estinzione del reato, poiché fino a quel momento sarebbe sempre possibile l'instaurazione del processo penale, ma sulla base dell'erroneo presupposto che l'Inail dovesse ancora attendere l'esito del giudizio penale prima di poter agire in regresso¹¹, reputando che *“quando il giudice penale non sia stato investito della cognizione dell'infortunio, perché non informato dell'episodio, non per questo il termine di prescrizione (o decadenza) dell'azione di regresso può decorrere per l'INAIL prima che il preteso reato sia estinto per prescrizione o altra causa; fino a quel momento, infatti, è sempre possibile che la notizia di reato venga a conoscenza del giudice penale e che il processo penale venga instaurato nella sede competente”*¹².

La soluzione prospettata dalla Suprema Corte suscitava le perplessità di parte della dottrina, secondo cui *“nell'attuale regime di separatezza, non avrebbe senso vincolare un effetto civilistico, la prescrizione o decadenza dell'azione di regresso, ad un fatto, l'even-*

¹⁰ Cass. 29 novembre 2012, n. 21269 in *Lav. giur.*, 2013, p. 198.

¹¹ La Suprema Corte affermava che *“il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, nell'ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell'infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile l'instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo c.p.p., è venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell'Inail dal combinato disposto degli art. 10, 11, 111 e 112 d.p.r. n. 1124 del 1965 e dagli interventi della Corte costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal c.p.p., per effetto del quale l'Inail non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al p.m.”*.

¹² Nello stesso senso Cass. 18 maggio 2007, n. 11625, secondo cui *“la tesi dell'inizio della decadenza dalla data del sinistro è stata già respinta da questa Corte con la sentenza 21 gennaio 2004 n. 968, la quale ha notato che l'Inail non può agire in regresso prima di aver corrisposto le indennità all'infortunato o ai superstiti, sicché il termine triennale di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 112, non può mai decorrere per l'istituto dal momento dell'infortunio, che precede di un tempo più o meno lungo l'erogazione della prestazione. Come pure precisato da detta sentenza, il termine triennale di prescrizione (da qualificarsi più correttamente come decadenza) dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale”*.

tuale procedimento penale, che si svolge in un'altra dimensione, inopponibile al soggetto privato"¹³.

Alla stregua di tale corrente di pensiero, il *dies a quo*, determinato nella nuova autonoma dimensione civilistica, andava identificato con il momento della quantificazione del debito dell'Istituto nei confronti dell'infortunato e cioè con il momento dell'emanazione del provvedimento amministrativo di costituzione della prestazione economica o della sentenza di primo grado (provvisoriamente esecutiva) che accertava il diritto dell'infortunato nei confronti dell'Istituto assicuratore, mentre andava scartata l'altra possibile opzione interpretativa secondo cui il *dies a quo* potrebbe coincidere con il momento della liquidazione delle prestazioni previdenziali all'infortunato, come suggerito dall'art. 11, che limita il regresso alle somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie.

Proprio quest'ultima soluzione che la dottrina ha ritenuto di scartare è stata, invece, preferita dalla Corte di Cassazione, chiamata nuovamente ad esaminare la questione della decorrenza del termine di estinzione dell'azione di regresso in assenza di processo penale.

Con due sentenze di contenuto identico, i giudici di legittimità, discostandosi dal precedente orientamento propugnato con le sentenze n. 10950/2000 e 968/2004 e da quella corrente di pensiero che aveva identificato il *dies a quo* con il momento della quantificazione del debito, affermavano che *"il diritto dell'INAIL al recupero di quanto erogato al danneggiato deve allora agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo costituente il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine normativamente prescritto, l'azione di regresso"*, trattandosi di un'azione nei confronti del datore di lavoro, in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato¹⁴.

Nel primo caso l'Istituto aveva chiesto l'annullamento della sentenza di merito con cui era stata dichiarata inammissibile, per decorso del termine triennale di cui all'art. 112 d.p.r. 1124/1965, la domanda di regresso proposta nei confronti della società datrice di lavoro per il recupero delle prestazioni erogate ad un suo dipendente¹⁵; nel secondo caso il responsabile civile aveva censurato la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 10 e 11 d.p.r. 1124/1965, deducendo l'impossibilità per l'Inail di esercitare l'azione di regresso prima dell'estinzione del reato nelle ipotesi in cui la *notitia criminis* non fosse mai pervenuta al PM¹⁶.

In entrambi i casi i giudici di appello, pur riconoscendo che l'azione di regresso dell'Inail non poteva ritenersi preclusa o improponibile in caso di mancanza del procedimento penale e che il termine triennale di cui all'art. 112 per proporre l'azione - di prescrizione ove vi sia stato l'accertamento giudiziale in sede penale e di decadenza quando tale accertamento sia mancato - non decorreva più, necessariamente, dal passaggio in giudicato della sentenza penale sul fatto-reato da cui è derivato l'infortunio, ma dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento fosse stato iniziato, avevano ritenuto che il termine per l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del responsabile civile iniziasse a decorrere dal momento della richiesta di pagamento indirizzata al datore di lavoro.

¹³ A. DE MATTEIS, S. GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2005, pagg. 1003-1004.

¹⁴ Cass. 3 marzo 2011, n. 5134, in *Mass. giust. civ.*, 2011, p. 346; Cass. 11 marzo 2011, n. 5879, in *Lav. giur.*, 2011, p. 522.

¹⁵ Si tratta della sentenza n. 5134/2011, *cit.*

¹⁶ Cass. n. 5879/2011, *cit.*

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i prospettati motivi di ricorso, confermando così entrambe le decisioni, di cui tuttavia correggeva la motivazione in ordine alla decorrenza del termine di cui all'art. 112 d.p.r. 1124/1965.

In particolare, i giudici di legittimità osservavano che la soluzione data al *thema decidendum* dai giudici di merito non fosse condivisibile, in quanto veniva ad affidare la decorrenza della prescrizione all'iniziativa del creditore, onerato dalla prescrizione, così rendendo il credito sostanzialmente imprescrittibile¹⁷.

Peraltro, la Corte di Cassazione, nel prospettare la propria ricostruzione ermeneutica, esplicitamente confutava sia la soluzione offerta in precedenza dalla stessa Corte¹⁸ - che aveva ancorato la decorrenza della prescrizione alla data della prescrizione del reato o all'avversarsi di una causa estintiva del reato - posto che tale soluzione striderebbe con la ormai pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro; sia la tesi che collegava il *dies a quo* al momento dell'avvenuta quantificazione del debito che, pur se sostenuta da autorevole dottrina¹⁹, non persuadeva la magistratura superiore in quanto ritenuta priva di base normativa cui correlare l'opzione ermeneutica e, in definitiva, arbitraria.

La questione sull'individuazione del *dies a quo* del termine di estinzione dell'azione di regresso perveniva nuovamente all'attenzione della Magistratura superiore.

In particolare, l'Inail, a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto l'11 agosto 1999, erogava le prestazioni di legge in data 14 marzo 2000 e, successivamente, nonostante la mancata instaurazione di un processo penale volto all'accertamento delle eventuali responsabilità penali dell'infortunio, esercitava l'azione di regresso, depositando il proprio ricorso in data 15 novembre 2005.

La società convenuta eccepeva la prescrizione dell'azione, essendo trascorso il triennio, di cui all'art. 112, d.p.r. n. 1124/1965, dal giorno in cui era stata spedita dall'Istituto ricorrente la prima ed unica diffida ad adempiere (22 marzo 2000).

Il Tribunale adito, come anche il giudice del gravame, in accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiarava inammissibile la domanda, sostenendo che in assenza di un processo penale, il *dies a quo*, dal quale decorre il triennio per l'instaurazione dell'azione di regresso, è rappresentato dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato.

L'Inail ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza di merito, ribadendo quanto già sostenuto nelle precedenti fasi processuali e, cioè, che in assenza di un procedimento penale il *dies a quo* del termine di estinzione dell'azione di regresso decorra dalla data in cui si prescrive in ambito penale il reato perseguibile d'ufficio, posto a fondamento dell'azione di rivalsa.

Le Sezioni unite, con la sentenza in commento, discostandosi dalla soluzione ermeneutica prospettata dalla giurisprudenza più risalente nel tempo, in base alla quale il termine triennale di cui all'art. 112 inizia a decorrere solo dal giorno in cui si matura la prescrizione del reato, respingevano il ricorso per cassazione dell'Istituto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale più recente, in base al quale, quando il procedimento penale non sia stato iniziato, il diritto di credito dell'Inail diventa azionabile solo all'avversarsi di un fatto certo e costitutivo, qual è la liquidazione dell'indennizzo assicurativo, non potendo

¹⁷ Così argomentando la Corte smentisce anche il proprio precedente orientamento (Cass., n. 10950/2000).

¹⁸ Cass. n. 968/2004, *cit.*

¹⁹ Il riferimento è ad A. DE MATTEIS e S. GIUBBONI, *Infortuni, cit.*

rilevare circostanze estranee alla sfera giuridica del creditore, come l'avverarsi di una causa di estinzione del reato.

In particolare, le Sezioni unite hanno affermato che “*l'INAIL, con l'azione di regresso prevista dal d.p.r. n. 1124, artt. 10 ed 11 cit., agendo contro il datore di lavoro dell'assicurato infortunato, fa valere in giudizio un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (v., fra le altre, Cass. 2-4-1992, n. 4015, Cass. 18-10-1994, n. 8467, Cass. S.O. 16-4-1997, n. 3288, Cass. 21-1-2004, n. 970, Cass. 18-8-2004, n. 16141, Cass. 7-3-2008, n. 6212, Cass. 28-3-2008, n. 8136), spiegando un'azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza sui lavoro, in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, tanto che il diritto viene esercitato entro i limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionalizzato a sanzionare il datore di lavoro, consentendo contestualmente all'Istituto assicuratore di recuperare quanto corrisposto al danneggiato (v. fra le altre Cass. 20-8-1996, n. 7669, Cass. 16-6-2000, n. 8196, Cass. 9-8-2006, n. 17960). Pertanto, il diritto dell'Inail al recupero di quanto erogato al danneggiato deve agganciarsi, per la certezza dei rapporti giuridici, alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto a svolgere, nel termine previsto, l'azione di regresso*”.

D'altro canto, stante l'autonomia dell'azione di regresso rispetto al promovimento del processo penale, a parere delle Sezioni unite, “*l'INAIL ben può agire in regresso anche prima che il reato sia estinto, per cui, nel contempo, ben può decorrere il termine di prescrizione, fin da quando il diritto di regresso può essere fatto valere, in base al principio generale di cui all'art. 2935 c.c.*”.

La motivazione posta a fondamento della decisione non convince pienamente sia perché non rispetta il canone interpretativo letterale sia per ragioni di ordine sistematico.

La soluzione ermeneutica prospettata dalla Suprema Corte, nella sua massima composizione, così come quella che individuava il *dies a quo* nella diffida ad adempiere, non trovano, infatti, riscontro in alcun indice normativo, atteso che l'art. 112 del d.p.r. n. 1124/1965, nella parte in cui disciplina espressamente il decorso del termine, àncora il *dies a quo* a provvedimenti del giudice penale²⁰ e giammai fa riferimento alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo o alla diffida ad adempiere inviata all'assicurato.

Peraltro, la liquidazione dell'indennizzo assicurativo o l'invio della diffida non costituiscono, da soli, il fatto certo e costitutivo, poiché il diritto di regresso costituisce “posizione giuridica scaturente direttamente dall'illiceità penale del fatto”²¹.

Non rinvenendosi negli articoli 10, 11 e 112 del t.u. n. 1124/1965 alcuna disposizione che espressamente indichi il *dies a quo* di decorrenza del termine estintivo, in caso di mancato esercizio dell'azione penale, le opzioni ermeneutiche che si sarebbero potute adottare al fine di colmare la lacuna del sistema, nel rispetto dei principi generali applicabili *in subiecta materia*, potevano essere soltanto due.

²⁰ Tale norma, ispirata al principio di pregiudizialità penale, non poteva evidentemente normare l'ipotesi di mancato esercizio dell'azione penale proprio perché in origine, in siffatta circostanza, l'azione stessa era impedita, rappresentando la sentenza di condanna, o di accertamento della causa estintiva, una condizione sostanziale di procedibilità. Erano previste, come noto, soltanto due ipotesi eccezionali in cui, anche senza una pronuncia di condanna, il giudice civile era chiamato ad accertare, incidenter tantum, la presenza del fatto-reato sempre che il processo penale si fosse concluso con una sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia (art. 10, quinto comma, d.p.r. n. 1124/1965).

²¹ Corte Costituzionale 31 marzo 1988, n. 372, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, 16.

La prima consisteva nel far applicazione del principio enucleabile dai casi espressamente disciplinati, in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di condanna o di accertamento della causa estintiva, principio in base al quale il termine estintivo decorre dalla data di conclusione del procedimento penale. Applicando detto principio anche all'ipotesi, non espressamente contemplata dalla norma, il termine triennale non potrebbe che farsi decorrere dalla prescrizione del reato presupposto.

In alternativa, si sarebbe potuto soltanto ritenere che l'articolo 112 t.u., costituendo *lex specialis*, derogatoria della disciplina codicistica in materia di prescrizione dei diritti nascenti da illecito extracontrattuale, non potesse trovare applicazione se non nei casi espressamente previsti e che in ogni altro caso, come quello in esame, dovesse trovare applicazione il regime generale dettato dall'articolo 2947, terzo comma, c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, a norma del quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile".

Peraltro la soluzione adottata dalle Sezioni unite, oltre a non trovare alcun fondamento nel vigente ordinamento giuridico, non tiene adeguatamente conto del legame ancora persistente, sebbene non più in termini di pregiudizialità, come nel passato, tra l'azione di regresso e il processo penale, considerato che rimane a carico dell'Istituto, che agisce in rivalsa, l'onere di allegare e provare la sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio. Proprio il riconoscimento all'Inail della facoltà di esercitare l'azione di regresso anche nel processo penale ha, in un certo senso, avvicinato l'azione concessa all'Istituto a quella risarcitoria del danneggiato²², alla quale si applicano le regole proprie della prescrizione penale²³. Se, infatti, per la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato, il termine di prescrizione decorre dall'esito del processo penale o, in mancanza di esso, dalla prescrizione del reato, non facendosi alcun riferimento al momento in cui si manifesta il danno (art. 2947, terzo comma, c.c.), lo stesso dovrebbe valere nel caso dell'azione di regresso, in cui il rapporto tra fatto reato e diritto di rivalsa dell'Inail è ancor più stretto, considerato che il reato perseguibile d'ufficio costituisce presupposto, o condizione, dell'azione.

Appare incontrovertibile che la liquidazione dell'indennizzo assicurativo costituisca, come evidenziato dalle Sezioni unite, il momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), in quanto "*il presupposto per l'esercizio dell'azione di regresso è rappresentato dall'avvenuto pagamento di somme di denaro*"²⁴, ma l'accertamento della tempestività dell'azione di regresso, pur condividendosi l'osservazione del Supremo consesso secondo cui il sistema speciale dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, previsto dal t.u. del 1965 e dalle sentenze della Corte costituzionale²⁵, sia senza ombra di dubbio mutato, non può prescindere dalle sorti dell'azione penale, proprio per evitare che si crei una disparità di trattamento tra l'azione di regresso esercitabile dall'Inail e quella di risarcimento del danno esperibile da parte del lavoratore infortunato, che per ottenere il danno differenziale può avvalersi del termine più lungo di prescrizione del reato in

²² Cass. 29 novembre 2012, n. 21269, *cit.*, che ha messo in risalto come l'azione di regresso sia in qualche misura assimilabile ad un'azione di risarcimento danni promossa dall'infortunato, non sussistendo valide e differenti ragioni che consentano un trattamento deteriore della pretesa dell'Istituto rispetto a quella del danneggiato.

²³ Cass. pen., 11 giugno 2013, n. 31334, in *Diritto e Giustizia online*, 22 luglio 2013.

²⁴ Cass. 29 novembre 2012, n. 21269, *cit.*

²⁵ Corte Costituzionale 19 giugno 1981, n. 102, in *Dir. lav.*, 1982, II, 301; Corte Costituzionale 30 aprile 1986 n. 118, in *Foro it.*, 1988, I, 383; Corte Costituzionale 31 marzo 1988, n. 372, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, 16.

ambito penale e per impedire che l'azione di regresso esercitabile dall'Istituto si possa estinguere quando sia ancora possibile che l'autore del fatto - reato venga perseguito penalmente, giacché i termini di prescrizione del reato sono di norma molto più lunghi rispetto a quelli contemplati in ambito civile²⁶.

In sostanza, l'individuazione del *dies a quo* del termine di estinzione dell'azione di regresso con il momento in cui è liquidato l'indennizzo assicurativo, senza tener conto del più ampio termine prescrizione contemplato per la fattispecie di reato - presupposto (art. 2947, terzo comma, c.c.), finisce per tradire l'obiettivo perseguito dal legislatore volto a garantire la presenza dell'Inail nel processo penale al fine di rafforzare lo scopo prevenzionale perseguito attraverso di essa, agendo nei confronti di tutti coloro i quali, nell'ambito del rapporto di lavoro o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili d'ufficio dai quali sia derivato il danno, *“non sottraendo i diretti responsabili del danno all'integrità o alla salute del lavoratore, all'azione di rivalsa dell'Istituto che, almeno per certi aspetti, ha efficacia monitoria persino maggiore dell'eventuale azione spiegata dall'interessato o dai suoi aventi causa, ed anzi costituendo una ulteriore remora alla inosservanza delle norme poste a prevenzione degli infortuni”*²⁷.

La soluzione caldeggiata dalle Sezioni Unite finisce, a ben vedere, proprio per favorire i responsabili civili, nonostante che il nostro sistema prevenzionale guardi con particolare disvalore i delitti commessi con la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, tanto che i termini di prescrizione del delitto di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono raddoppiati (art. 157, sesto comma, e art. 589, secondo comma, c.p.).

Si sarebbe dovuto evitare anche per l'azione di regresso *“che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima - il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente”*²⁸.

26 Non bisogna dimenticare che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria” (art. 157, primo comma, c.p.); più precisamente, il termine di prescrizione del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, secondo comma c.p.) è pari a quattordici anni e del delitto di lesioni personali colpose è pari a sei anni. Essi rappresentano termini molto più lunghi rispetto a quello triennale indicato nel testo unico del 1965, nel quale era stato previsto un termine triennale più breve rispetto a quello contemplato dal codice civile proprio perché l'esercizio dell'azione di regresso presupponeva che fosse stato instaurato e concluso un processo penale.

Il termine triennale di estinzione dell'azione di regresso, in sostanza, non decorreva fino a che il processo penale non era concluso. Potrebbe, però, verificarsi che la notizia di reato pervenga all'Autorità giudiziaria dopo tre anni rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo per il riconoscimento e l'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell'Istituto che, una volta versate le prestazioni o inviato la diffida ad adempiere, vedrebbe irrimediabilmente pregiudicata l'azione di regresso senza potersi più avvalere del coordinamento, auspicato dal legislatore, con il procedimento penale, che rimane comunque ancora proponibile a causa di termini di estinzione più lunghi.

27 Cass., sez. un., n. 3288/1997, *cit.*

28 Cass., sez. un., 2 ottobre 1998, n. 9782, in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 416, con nota di D. FEOLA, *Risarcimento del danno cagionato da fatto reato perseguibile a querela e termine di prescrizione.*

Pertanto, come già previsto per la vittima del reato, che vanta “l’indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull’effetto conservativo dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile”²⁹, anche l’azione dell’Istituto, pur se l’azione penale non sia stata ancora esercitata, si dovrebbe considerare tempestiva, ove non sia trascorso il termine di prescrizione del reato.

Appare condivisibile, invece, il passaggio della sentenza in commento con il quale le Sezioni unite hanno qualificato la natura del termine di estinzione dell’azione di regresso, reputando che l’azione di regresso sia assoggettata ad un termine di prescrizione e non di decadenza “*stante il principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza, con la conseguenza che il detto termine deve ritenersi suscettibile di interruzione in base ai principi generali. Del resto, essendo quantomeno dubbia, nella specie, la natura del termine, deve ritenersi che, in ogni caso, vada preferita la tesi della prescrizione, che rende meno difficile l’esercizio, anche in via giudiziale, del diritto di regresso dell’istituto*”³⁰.

Sembra potersi desumere che l’autorevole arresto delle Sezioni unite possa mettere in discussione la dicotomia disegnata dalle Sezioni unite del 1997, relegando la decadenza alle sole due ipotesi contemplate negli artt. 11 e 112, d.p.r. n. 1124/1965, cioè la pronuncia di non doversi procedere per morte del reo o per intervenuta amnistia, le uniche previste nel testo legislativo³¹.

Le Sezioni unite del 1997 avevano giustificato tale dicotomia, reputando che nell’espressione “giudizio civile”, di cui alla prima parte dell’ultimo comma dell’art. 112, dovesse rientrare non solo l’azione di regresso nei confronti dell’infortunato in caso di dolo, ma anche quella nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento tra Inail ed infortunato, la cui azione, in caso di sentenza di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia, è assoggettata al ter-

²⁹ Cass., sez. un., 5 aprile 2013, n. 8348, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2171, con nota di PALMIERI; in *Dir. gius.*, 2013, 8 aprile, con nota di NOCERA, *La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla dichiarazione giudiziale di improcedibilità*.

³⁰ Il principio era stato in precedenza già affermato da Cass. 3 ottobre 2007, n. 20736, in *Guida dir.*, 2007, n. 46, p. 78, che aveva qualificato come prescrizionale il termine di estinzione dell’azione di regresso, in presenza di una sentenza dibattimentale di assoluzione, reputando che “*le previsioni legislative di decadenza siano di stretta interpretazione e che perciò un termine di decadenza non possa ravvisarsi in via analogica (Cass. 16 giugno 1979, n. 3331)*” sicché “*la possibilità di desumere in via interpretativa la natura, decadenziale o prescrittiva, di un termine (Cass. 26 giugno 2000, n. 8680) deve tener conto dell’idoneità della decadenza a rendere più difficile l’esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e perciò contrastare con gli artt. 24 e 112 Cost. Nel dubbio, deve perciò propendersi per la prescrizione*”. Il medesimo orientamento è stato poi confermato, a nemmeno un anno di distanza, anche in presenza di un decreto di archiviazione (c.p.p. previgente) da Cass. 10 marzo 2008, n. 6367, la quale ha ribadito che “*la decadenza è istituto eccezionale e quindi di stretta interpretazione, mentre la prescrizione è istituto ordinario*”, cosicché “*devesi ritenere che con la formula “in ogni caso” la legge abbia inteso limitare l’applicazione della decadenza alle due ipotesi indicate e rigorosamente circoscritte, mentre l’istituto della prescrizione assume carattere generale e residuale*”.

³¹ La giurisprudenza di legittimità successiva si è uniformata a tale principio di diritto, ritenendo che il termine decadenziale trovasse applicazione nell’ipotesi in cui in sede penale fosse intervenuta sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (Cass. 16 giugno 2009, n. 13957; Cass. 16 giugno 2009, n. 13598; Cass. 5 marzo 2008, n. 5947; Cass. 29 agosto 2006, n. 18689; Cass. 27 settembre 2003, n. 14405; Cass., 9 novembre 1999, n. 12447) o per mancanza di querela (Cass., 11 gennaio 2001, n. 309) oppure per intervenuta amnistia (Cass. 8 settembre 2006, n. 19281; Cass., 18 giugno 1998, n. 6101), come anche in presenza di un decreto di archiviazione (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1061; Cass., 6 settembre 2000, n. 11722), proprio perché, come avevano in precedenza stabilito le Sezioni unite, non era intervenuto un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale.

mine decadenziale di cui all'art. 10, quinto comma, d.p.r. n. 1124/1965 e che il generico richiamo all'art. 11, contenuto nella prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112, dovesse indurre a ritenere che il termine di un anno, poi elevato a tre, per istituire l'azione non si riferisse all'accertamento dell'eventuale dolo dell'infortunato, come era in origine, ma complessivamente all'azione di regresso da parte dell'Inail.

Questa motivazione, però, alla luce del principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza, che non possono istituirsi in via analogica, ha perso fondamento giuridico, considerato che la prima parte dell'ultimo comma dell'art. 112 letteralmente si riferisce solo all'azione di regresso esercitata contro l'infortunato quando l'infortunio è avvenuto per dolo del medesimo, stante il chiaro ed univoco testo di cui all'art. 11, che recita "quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile".

Non rinvenendosi, pertanto, nella legge un esplicito ed inequivocabile termine di decadenza, a cui assoggettare l'azione di regresso esperibile nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti, tale azione, a stretto rigore, dovrebbe considerarsi assoggettabile unicamente ad un termine di natura prescrizione, così come lo era in origine e, comunque, fino alla sentenza delle Sezioni unite del 1997³².

D'altro canto la preoccupazione manifestata dalle Sezioni unite del 1997, di evitare di poter interrompere il termine di prescrizione all'infinito, anche in mancanza di un accertamento del fatto - reato³³, era stata fugata dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'interesse del soggetto passivo alla liberazione dal vincolo obbligatorio anche ed eventualmente attraverso la prescrizione, o la decadenza del soggetto attivo dalla pretesa non è pregiudicato, come sembra ritenere Cass. n. 3288 del 1997, dal potere, spettante al creditore, di interrompere la prescrizione, giacché l'atto interruttivo avverte il debitore dell'opportunità di apprestare prove e più in generale difese giudiziali, non meno che il fatto di esercizio dell'azione"³⁴.

Letizia Crippa e Andrea Rossi

32 A partire da Cass. 12 settembre 1966, n. 2370, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1967, II, p. 20, e, poi, successivamente, tra le tante Cass. 8 aprile 1980, n. 2265; Cass. 29 gennaio 1985, n. 502; Cass. 5 settembre 1985, n. 4623; Cass. 23 giugno 1986, n. 4175; Cass. 9 aprile 1987, n. 3526; Cass. 8 aprile 1989, n. 1707; Cass. 23 novembre 1989, n. 5038; Cass. 14 giugno 1990, n. 5796; Cass. 10 luglio 1990, n. 7188; Cass. 3 agosto 1990, n. 7786; Cass. 21 febbraio 1991, n. 1826; Cass. 3 ottobre 1991, n. 10290; Cass. 23 novembre 1991, n. 12604; Cass. 29 gennaio 1992, n. 903; Cass. 22 febbraio 1993, n. 2107; Cass. 17 dicembre 1994, n. 10830, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1995, II, p. 28; Cass. 25 novembre 1995, n. 12185, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l'esercizio dell'azione di regresso è sottoposto ad un unico termine di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale, sia essa di condanna o di assoluzione, non potendo applicarsi anche all'Inail la norma di cui all'art. 4, quinto comma (oggi, art. 10, quinto comma, d.p.r. n. 1124/1965), non rientrando l'Istituto tra i soggetti interessati.

33 Le Sezioni unite avevano ritenuto che l'azione di regresso esercitata dall'Istituto soggiacesse ad un termine di natura decadenziale, in tutte le ipotesi in cui non fosse intervenuto un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale, per "consentire un rapido accertamento delle responsabilità nei rapporti tra Istituto, assicurato e datore di lavoro, e, nell'interesse di quest'ultimo, senza consentire indefinitamente all'Istituto di interrompere la prescrizione con aggravio della possibilità di prova, interpretando diversamente la disciplina, si avrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra l'Inail e l'infortunato (ed i suoi aventi causa) la cui azione, invece, è sottoposta a termine di decadenza (art. 10, quinto comma, del t.u. n. 1124)".

34 Cass. 3 ottobre 2007, n. 20736, *cit.*

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 16 FEBBRAIO 2015, N. 3056

PRES. STILE — EST. LORITO — P.M. CELESTE (concl. conf.) - M.R.G. c. Inail.

Responsabilità civile del datore di lavoro - Azione di regresso dell'Inail - Corresponsabilità del terzo chiamato in causa dal datore di lavoro medesimo - Estensione dell'azione di regresso anche nei confronti del terzo corresponsabile - Accertamento della corresponsabilità del terzo - Necessità.

La speciale azione di regresso spettante all'Inail nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche nei confronti dei soggetti responsabili civili dell'infortunio chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, verso i quali è stata accertata la corresponsabilità nella verifica dell'evento.¹

Procedimento giudiziario - Appello - Azione di regresso dell'Inail - Variazione di ammontare del credito dell'Inail conseguente alle variazioni quantitative delle prestazioni monetarie rispetto a quanto dedotto in primo grado - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'Inail conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono - in sede di appello - domande nuove ma mere precisazioni del petitum originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio.²

DIRITTO

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e degli artt. 32, 106, 409 e 420 c.p.c. nonchè vizio di motivazione.

¹ Sul punto v. Cass., 4 giugno 2014 n. 12562; Cass., 25 settembre 2012 n. 16241, rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2014 e 2012.

² Confr. Cass., 28 marzo 2008, n. 8136, in *Mass. Foro it.*, 2008.

Si duole la ricorrente dell'omesso esame da parte dei giudici del gravame, della carenza motivazionale riscontrabile nella pronuncia emessa dal giudice di prima istanza, il quale avrebbe omesso del tutto di esaminare la domanda di chiamata in garanzia della "(Omissis)" errando altresì nell'affermare l'esperibilità, in separata sede, dell'azione per inadempimento contrattuale.

Rimarca infine, la contrarietà degli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale rispetto ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di estensione dell'azione di regresso anche ai soggetti ritenuti corresponsabili dell'evento dannoso.

Formula, quindi, il seguente quesito di diritto:

"Dica la Suprema Corte se la chiamata in causa da parte del datore di lavoro di soggetto anche responsabile dell'infortunio sul lavoro comporta automaticamente l'estensione dell'azione di regresso proposta dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, al chiamato in causa, quale soggetto responsabile di un comune obbligo di sicurezza gravante, anche se per diverso ruolo professionale, e perciò direttamente responsabile dell'infortunio sul lavoro e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell'Istituto assicuratore".

Con il secondo motivo viene denunciata la erronea e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11. Si osserva al riguardo che dalla espletata istruttoria era emersa la diretta responsabilità dell'infortunio in capo alla "(Omissis)", impresa tenuta alla fornitura ed alla collocazione del ponteggio e dei pannelli di protezione sul cantiere, e si lamenta che in ordine alla questione della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, la Corte territoriale abbia omesso ogni motivazione.

Si formula il seguente quesito di diritto:

"Dica la Suprema Corte se il giudice di secondo grado ha errato nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dal ricorrente in primo grado e ribadita in appello, senza dare contezza del ragionamento logico seguito e se la corretta applicazione del principio di accertamento del nesso eziologico tra evento, responsabilità e danno, avrebbe portato a considerare unica responsabile l'impresa che ha collocato il ponteggio".

Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. viene, quindi, dedotta con il terzo motivo, sull'assunto che la Corte avrebbe dichiarato incontestate le somme richieste dall'Inail come liquidate in sede di gravame, benchè fossero state oggetto di specifica contestazione, sin dal primo grado di giudizio. La ricorrente nega che si sia formato alcun contraddittorio sulle domande nuove formulate dall'istituto in grado di appello che risultano accolte dalla Corte distrettuale in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Infine, viene stilato il seguente quesito:

"Dica la Suprema Corte se il giudice di merito di secondo grado ha errato nel rideterminare il credito in regresso dell'Inail in mancanza di accettazione del contraddittorio su tale rideterminazione ed alla luce delle contestazioni integrali

del preteso credito espresse in prime cure dal ricorrente, violando in tal modo il noto principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato anche in appello ed *a fortiori* nel giudizio che segue il c.d. rito del lavoro”.

Il ricorso è privo di pregio sotto plurimi profili.

Non può sottacersi, innanzitutto, che i quesiti formulati, si palesano del tutto generici e non risultano articolati secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Si è, infatti, già avuto modo di affermare (vedi Cass. 23 settembre, n. 21672) che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c, in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di cassazione l'enunciazione di una regola iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25 marzo 2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4044) nella generica richiesta rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma - e tanto è a dirsi anche nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell'omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito.

Il quesito deve, di converso, investire la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto, essendo inammissibile per violazione dell'art. 366 *bis* c.p.c il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso *sub iudice* (Cass. ss. uu. 2 dicembre 2008, n. 28536).

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva, che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non assertiva, il principio giuridico di cui chiede l'affermazione, condizioni, queste, che non risultano rispettate nello specifico.

Le ragioni di censura si palesano, peraltro, prive di fondamento sotto ulteriori aspetti.

Il primo motivo presenta infatti, un evidente difetto di autosufficienza, laddove stigmatizza l'operato della Corte territoriale per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, attinente al mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda in garanzia proposta nei confronti della (Omissis). È del tutto carente, invero, ogni riferimento sia al tenore della sentenza di primo grado, sia a quello dell'atto di appello, che non vengono riportati onde consentire a questa Corte di verificare *ex actis*, la valutazione della fondatezza delle ragioni di censura solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto,

senza la necessità di far rinvio o accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso giudizio di merito.

Decisivo è, tuttavia, il rilievo che la giurisprudenza invocata dalla ricorrente a sostegno della tesi relativa alla estensione della azione di regresso nei confronti del terzo chiamato in causa (vedi fra le altre, Cass. 28 marzo 2008, n. 8136), laddove afferma che la speciale azione di regresso spettante all'Inail nei confronti del datore di lavoro, si estende automaticamente anche nei confronti dei soggetti responsabili civili dell'infortunio chiamati in causa dal datore di lavoro medesimo, presuppone comunque l'accertamento della corresponsabilità del terzo, nella causazione dell'eventus damni.

Condizione, questa, del tutto carente nella specie, avendo i giudici del gravame, con motivazione del tutto congrua, recisamente escluso ogni responsabilità del soggetto chiamato in causa, in ordine al determinismo dell'evento lesivo occorso al dipendente.

Le ragioni esposte valgono alla reiezione anche del secondo mezzo di impugnazione, concernente il preteso vizio di omessa motivazione in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva, essendo pervenuta la Corte territoriale alla affermazione della responsabilità esclusiva della società ricorrente, all'esito della coerente disamina del cospicuo materiale probatorio acquisito.

La questione posta con il terzo motivo deve essere disattesa, alla luce del fermo orientamento espresso sulla tematica dibattuta, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "In tema di azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito dell'Inail conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del "petitum" originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio (Cass. 4 giugno 2014, n. 12562, Cass. 25 settembre 2012, n. 16241, Cass. 9 marzo 2012, n. 3704).

In definitiva, sotto tutti i profili delineati, le censure vanno respinte. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 5 GENNAIO 2015, N. 6
PRES. STILE — EST. DE MARINIS — P.M. MATERA (concl. diff.) - M.E. c. Ama spa e Inail.

Occasione di lavoro - Nozione - Infortunio - Indennizzabilità - Limiti.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione occasione di lavoro afferisce ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto, di modo che, ai sensi del dell'art. 2 T.U. n. 1124/1965 l'infortunio sul lavoro - ai fini della sua indennizzabilità - va esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro, c.d. rischio elettivo.¹

DIRITTO

Con gli articolati sei motivi il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione, primo e quinto motivo, alla scarsa rilevanza attribuita alle risultanze istruttorie circa la dinamica e le conseguenze come definite in sede di Ctu dell'infortunio occorsogli, il secondo, il terzo e il quarto motivo, alla rappresentazione incongrua rispetto all'accertamento compiuto delle cause e delle condizioni ambientali determinanti l'infortunio medesimo, il sesto, infine, alla erronea valutazione della ricorrenza in concreto del parametro normativo dell'occasione di lavoro.

Il primo e quinto devono ritenersi inammissibili attenendo a censure che in realtà prescindono dalla considerazione recata dalla impugnata sentenza e fondata su solide basi logiche alla luce della svolta motivazione per cui una volta concluso nel senso della non riconducibilità nella specie dell'incidente occorso alla nozione di infortunio sul lavoro risultava superflua ogni ulteriore indagine sulle effettive conseguenze dell'incidente stesso.

Parimenti inammissibili devono si appalesano il secondo, il terzo e il quarto motivo in effetti mirati ad ottenere in questa sede una riconsiderazione delle risultanze istruttorie la cui valutazione è viceversa riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità in difetto di carenze logiche qui neppure denunciate.

¹ In termini confr. Cass., 23 luglio 2012, n. 12779, Cass., 18 maggio 2009, n. 11417, rispettivamente in *Riv. inf. mal. prof.*, 2012, II, 42 e 2009, II, 65.

Di contro deve ritenersi ammissibile e fondato il sesto motivo.

In effetti la sentenza impugnata si rivela carente nel suo iter logico-argomentativo dal momento che la Corte di Appello di Perugia, una volta proceduto alla valutazione delle risultanze degli svolti accertamenti istruttori in termini negativi di quanto dedotto in fatto dal M. circa la specifica incombenza, ovvero la telefonata cui asseriva essere tenuto o comunque disponibile a rispondere, che lo aveva indotto a percorrere i gradini attraversando i quali si era procurato la distorsione causa della successiva prolungata assenza dal lavoro, nonchè in ordine alla presenza di grasso sugli stessi gradini ed in ultima analisi sulle modalità stesse dell'incidente occorsogli con conseguente difficoltà di individuare in che cosa il M. fosse in quel frangente impegnato, non da adeguata motivazione della ritenuta insussistenza nella specie dell' "occasione di lavoro" cui il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, subordina la configurabilità dell'infortunio sul lavoro, La Corte territoriale si limita a motivare il proprio convincimento sulla base del rilievo per cui il requisito dell'occasione di lavoro non è integrato dalla mera coincidenza di tempo e luogo tra infortunio e lavoro laddove l'orientamento dominante di questa Corte che il Collegio ritiene di dover condividere ricomprende nella nozione di "occasione di lavoro" tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (cfr. Cass. n. 2942/2002 e più di recente Cass. n. 12779/2012).

Si ritiene in sostanza che la nozione di "occasione di lavoro" sia assunta in una accezione più lata di quella di "causa di lavoro" afferendo ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto, di modo che, ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, l'infortunio sul lavoro non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggetti vita materiale dello stesso, ma deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla

prestazione di lavoro, c.d. rischio elettivo(in questo senso cfr. Cass. n. 16417/2005; Cass. n. 14287/2004 ma già Cass. n. 12652/1998).

A tale stregua il denunciato vizio di motivazione deve ritenersi sussistere in relazione all'insufficiente esplicazione del convincimento del giudicante circa l'influenza ai fini dell'aggravamento del rischio generico di quelle circostanze di tempo e di luogo pacificamente accertate date dall'essere al momento dell'infortunio il M., custode della sede della Società presente presso la propria postazione di lavoro (lo spogliatoio e il casotto all'interno di un'area attrezzata...) conformata in modo tale da presentare un rischio di danno per il lavoratore (per raggiungere lo spogliatoio c'erano due gradini e poi ce n'era un terzo che era il bordo del marciapiede) e dall'essere per ciò stesso in quel medesimo momento il M. presumibilmente impegnato nell'esercizio delle sue mansioni a prescindere dall'individuazione della specifica incombenza cui attendeva.

Il ricorso va dunque accolto. (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 27 NOVEMBRE 2014, N. 25250

PRES. MACIOCE — EST. BANDINI — P.M. MATERA (concl. conf.) - P.F. c. Inail.

Lavoro - Tirocinio formativo e di orientamento - Legge n. 196/1977, art. 18 - Stipula di apposita convenzione tra l'Inail e l'istituto che svolge l'attività formativa per l'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro - Carenza della - Conseguenze.

*Ai sensi dell'art. 18 l. n. 196/1007, è indennizzabile l'infortunio in itinere occorso al tirocinante che svolge un tirocinio formativo e di orientamento promosso da un Istituto Professionale solo e soltanto se è stata stipulata un'apposta convenzione tra l'Istituto che svolge l'attività formativa e l'Inail per l'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro.*¹

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 340 c.p.c., deduce che le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo di tale art. non contemplano la presente fattispecie, con riferimento alla quale non sarebbe perciò applicabile la previsione ivi contenuta di perdita di efficacia della riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definite.

¹ Segue nota di F. CAPPELLUTI, *L'infortunio in itinere del tirocinante*.

- 1.1 Osserva la Corte che indubbiamente l'art. 340 c.p.c., secondo e terzo comma riguardano fattispecie diverse da quella all'esame; l'argomento non è però conducente, ove si consideri che funzione della riserva facoltativa di appello è precipuamente quella di differire la proposizione del gravame avverso la sentenza non definitiva (cfr il comma primo) e che tale scopo non può essere conseguito nell'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui l'impugnazione sia già stata perfezionata, con il deposito del ricorso d'appello avverso la sentenza non definitiva, al momento della formale proposizione della riserva; la quale, proprio perché ormai inidonea al perseguimento della sua funzione tipica, resta necessariamente priva di qualsivoglia efficacia ed è da considerare *taquam non esset*.
2. Con il secondo motivo, denunciando errata applicazione della l. n. 196 del 1997 in luogo del d.p.r. n. 156 del 1999, il ricorrente deduce che l'art. 2 di tale ultima fonte normativa ha natura di norma speciale rispetto alla previsione di cui alla l. n. 196 del 1997, art. 3, disponendo la copertura antinfortunistica dei tirocinanti mediante la gestione per conto dello Stato.
- 2.1 Appare opportuna la ricognizione delle fonti normative di riferimento. Il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 127, secondo comma, primo periodo, prevede che "Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto", rimandando poi alle autorità ministeriali competenti per l'emanazione delle relative norme. Il d.m. 10 ottobre 1985 (Regolamentazione della "gestione per conto dello Stato" della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail), all'art. 1, prevede infatti che per i "dipendenti delle amministrazioni statali" che vi siano "soggetti ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4", l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali "è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato".
- La l. n. 196 del 1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) prevede, all'art. 18, l'emanazione di disposizioni dirette a "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico", dettando i relativi principi e criteri generali, fra i quali, per ciò che qui rileva:
- "d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in

misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; “è obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l’Inail direttamente e a proprio carico”.

Il d.m. 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla l. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento), in linea con i summenzionati principi e criteri generali, ha previsto che: “i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del primo comma, non costituiscono rapporti di lavoro” (art. 1, secondo comma);

“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative” (art. 3, primo comma).

Anteriormente all’emanazione della l. n. 196 del 1997 e del conseguente regolamento di attuazione, il d.p.r. 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) all’art. 1 aveva previsto (nel testo originario, prima della modifica introdotta dal d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 105, art. 2, comunque non rilevante ai fini che qui ne occupano), che “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all’età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali”.

Il d.p.r. 9 aprile 1999, n. 156, art. 2 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche), aggiunte al d.p.r. n. 567 del 1996, art. 1 *bis*, secondi il quale “Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi,

anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa Inail per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento".

È appunto in base a quest'ultima norma che il ricorrente sostiene che, anche per i tirocinanti, deve ritenersi che la copertura assicurativa Inail sia garantita "per conto dello Stato".

2.2 Osserva la Corte che il d.p.r. n. 567 del 1996, art. 1 *bis* prevede che rientrano nell'ambito delle "attività scolastiche a tutti gli effetti" tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, ricomprendendovi anche i tirocini. Non specifica tuttavia tale norma chi siano i destinatari, per quanto qui specificamente rileva, "dell'ordinaria copertura assicurativa Inail per conto dello Stato"; poiché però, come detto, tale "ordinaria" copertura assicurativa è limitata, a mente del d.m. 10 ottobre 1985, art. 1, ai "dipendenti delle amministrazioni statali" che vi siano "soggetti ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1 e 4", deve ritenersi che solo a tali soggetti, in quanto addetti alle attività organizzative dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, e non anche ai tirocinanti, che dipendenti statali certo non sono, la norma all'esame si riferisca. Diversamente opinando, nel senso cioè prospettato dal ricorrente, la norma regolamentare in parola, di grado secondario, per quanto (asseritamente) riferita anche ai tirocinanti, non sarebbe del resto applicabile, siccome modificativa della disposizione sancita dalla fonte primaria (quindi di rango superiore) di cui alla l. n. 196 del 1997, art. 18, che, al pari del ricordato regolamento di attuazione (d.m. 25 marzo 1998, n. 142), impone l'obbligo, nella specie rimasto inadempito, da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Inail, contemplando quindi per tali soggetti una forma di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali diversa da quella per conto dello Stato riservata ai dipendenti statali. Anche il motivo all'esame va pertanto disatteso.

3. In definitiva il ricorso va rigettato: (*Omissis*).

L'INFORTUNIO IN ITINERE DEL TIROCINANTE

Nell'ampio panorama dottrinario e giurisprudenziale della tematica dell'infortunio *in itinere* (la richiesta su Google della locuzione: "infortunio *in itinere*", ha prodotto ben

96.800 risultati), si inserisce la pregevole sentenza della 25250 del 27 novembre 2014, con la quale la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di ammettere a indennizzo l'infortunio occorso ad uno studente tirocinante nel tragitto casa/luogo di tirocinio.

In particolare un istituto tecnico della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Venezia aveva stipulato una convenzione con una società privata per far svolgere ai propri studenti un tirocinio formativo e di orientamento della durata di due settimane nel periodo estivo.

Nel recarsi con il proprio ciclomotore dalla propria abitazione alla sede aziendale privata, uno studente tamponava un veicolo che lo precedeva, provocandosi delle lesioni.

Formalizzata la richiesta di indennizzo, l'Inail respingeva la domanda in quanto l'art. 18, lettera E, della l. n. 196/1997 impone espressamente "L'obbligo da parte dei soggetti promotori (vale a dire dell'Istituto scolastico, n.d.r.) di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Inail".

Radicatosi il giudizio, in primo grado il Tribunale di Venezia ammetteva alla tutela Inail l'infortunio *de quo*, valorizzando il disposto dell'art. 2 del d.p.r. n. 156/1999, che avrebbe abrogato, in quanto successivo nel tempo, l'art. 18 della l. n. 196/1997.

Il Tribunale Lagunare evidenziava anche che il d.m. n. 142/1998 non prevede alcun obbligo di convenzione della scuola con l'Inail, di talché, in assenza del pagamento del premio assicurativo, poteva applicarsi il principio di automaticità delle prestazioni.

Seguiva la condanna dell'Istituto a riconoscere un periodo di inabilità temporanea e a costituire una rendita a favore dello studente.

A seguito di gravame promosso dall'Inail, la Corte d'Appello di Venezia riformava la sentenza di primo grado, non condividendo la ricostruzione sistematica operata dal Giudice di prime cure e rilevando la perdurante vigenza del citato art. 18, lett. E, della legge n. 196/1997, che impone la convenzione scuola/Inail quale presupposto indefettibile per l'operatività della copertura assicurativa pubblica.

Tale operazione ermeneutica veniva integralmente condivisa dalla sentenza in commento, all'esito di un'accurata analisi delle variegate fonti normative in materia: l'art. 60 del d.lgs. n. 276/2003; l'art. 18 della legge n. 196/1997 e il suo Regolamento di attuazione emanato con d.m. n. 142 del 25 marzo 1998; l'art. 2 del d.p.r. n. 156/1999, che ha introdotto il primo comma *bis* all'art. 1 del d.p.r. n. 567/1996 ed, infine, gli artt. 1, 4 e 127 del d.p.r. n. 1124/1965 e il d.m. 10 ottobre 1985 sulla gestione assicurativa Inail dei dipendenti delle amministrazioni statali.

In via preliminare va chiarito che sulla base della normativa vigente il tirocinio è da considerarsi "attività scolastica", ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 156/1999; conformemente il primo comma, lett. D, dell'art. 18 della legge n. 196/1997 e l'art. 1, secondo comma, del d.m. n. 142/1998, prevedono espressamente che i tirocini formativi "non costituiscono rapporti di lavoro"; pertanto è privo di fondamento normativo il richiamo, a favore di tirocinanti, delle norme sui lavoratori subordinati del Testo Unico Inail.

Tale corollario è giuridicamente rilevante in quanto impedisce - così come ritenuto anche dalla sentenza in commento - l'applicazione ai tirocinanti del principio dell'automaticità delle prestazioni, previsto dall'art. 67 del d.p.r. n. 1124/1965, che presuppone un rapporto sinallagmatico lavoratore/datore di lavoro.

In seconda battuta va dato atto che la materia dei tirocini formativi e di orientamento professionale è di competenza regionale; la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha

chiarito che, a seguito della riforma costituzionale del 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), “la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possono approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengono stipulati accordi (sentenza n. 50 del 2005). Viceversa, la disciplina della formazione interna - ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti - di per sé non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale; essa, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all’ordinamento civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa (sentenza n. 24 del 2007). La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare ... che il nucleo di tale competenza, che in linea di principio non può venire sottratto al legislatore regionale ... cade sull’addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente (sentenza n. 372 del 1989) al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro” (sentenza n. 287/2012).

Questa statuizione della Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni, nella l. n. 148/2011, in materia di livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini, in quanto di competenza, appunto, regionale e ha bissato la precedente bocciatura, sostanzialmente per gli stessi motivi, dell’art. 60 del d.lgs. n. 276/2003, in materia di tirocini estivi di orientamento, ad opera della sentenza n. 50/2005.

Ma tale autorevole arresto giurisprudenziale ha anche confermato la competenza statale in materia di ordinamento civile, così supportando la tesi - condivisa dalla sentenza in commento nel richiamo all’art. 18 della legge n. 196/1997 - che la tutela assicurativa pubblica rientra nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. M, della costituzione oltre che nella materia della previdenza sociale di cui alla lett. O dello stesso articolo.

Nell’analizzare le plurime fonti normative regolanti la materia, la sentenza in commento individua nell’art. 18 della l. n. 196/1997, la norma di riferimento per la regolamentazione della fattispecie concreta, norma non scalfita dalle citate sentenze n. 50/2005 e n. 287/2012 della Corte Costituzionale, trattandosi, come già detto, di norma a carattere previdenziale, concernente un diritto civile e sociale del tirocinante.

Ebbene il primo comma, lett. E, di tale disposizione prevede l’obbligo da parte degli istituti scolastici (soggetti promotori) di assicurare i tirocinanti mediante una specifica convenzione con l’Inail; analogo tenore cogente lo si rinviene nell’art. 3, primo comma, del relativo regolamento di attuazione di cui al d.m. n. 142 del 25 marzo 1998.

Apparentemente non in linea con il tenore letterale di tali norme si pone il successivo d.p.r. n. 156/1999, il cui art. 2 estende ai tirocinanti la copertura assicurativa Inail prevista per i dipendenti delle amministrazioni statali, dall’art. 127, secondo comma, del d.p.r. n. 1124/1965 e dal successivo regolamento attuativo di cui al d.m. 10 ottobre 1985.

Ma la giuridica impossibilità, secondo la Suprema Corte, di assimilare i tirocinanti ai dipendenti statali - alla luce delle citate previsioni di cui agli artt. 2 del d.p.r. n. 156/1999; 18, primo comma, lett. D, della legge n. 196/1997 e art. 1, secondo comma, del d.m. n. 142/1998 - impedisce la relativa applicazione della copertura assicurativa Inail, anche considerando il rango inferiore nella gerarchia delle fonti della norma regolamentare di cui all’art. 2 del d.p.r. n. 156/1999, rispetto alla fonte primaria di cui all’art. 18 della legge n. 196/1997.

Dunque l'inadempienza da parte del soggetto promotore all'obbligo legislativo di stipulare un'apposita convenzione con l'Inail ha privato il tirocinante della tutela assicurativa pubblica.

Il presupposto indefettibile della convenzione istituto scolastico/Inail appare viepiù supportato dal terzo comma dell'art. 3 del d.m. 25 marzo 1998, n. 142 che ha espressamente disciplinato le modalità di calcolo del premio assicurativo da pagare all'Inail.

Questa soluzione giurisprudenziale alla fattispecie concreta appare conforme anche rispetto allo *ius superveniens*.

In particolare l'art. 1, comma 34, della l. n. 92 del 28 giugno 2012 ha individuato dei criteri generali per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, rinviando ad un accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome, la definizione di linee guida condivise per disciplinare nel dettaglio la materia de qua.

Nella seduta del 24 gennaio 2013, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono state approvate le Linee Guida in materia di tirocini, il cui articolo 7, ribadendo quanto già precedentemente statuito a livello nazionale con la citata legge n. 196/1997, prevede espressamente che "Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice".

Per completezza sistematica c'è da segnalare che tutta la normativa richiamata riguarda esclusivamente i tirocini formativi ed orientamento finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti, mediante una formazione nell'ambiente aziendale/produttivo.

Esulano dall'applicazione di tali disposizioni normative i tirocini finalizzati al reinserimento al lavoro da parte dei disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità, la cui regolamentazione è di esclusiva competenza delle Regioni; i tirocini riservati ai disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, disciplinati dall'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999; quelli organizzati in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991; quelli attivati a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, funzionali al completamento del percorso di formazione iniziato nel proprio Paese, per i quali ultimi è stato siglato il 5 agosto 2014 dalla Conferenza Stato, Regioni e province autonome il testo dell'accordo che recepisce le relative Linee Guida.

Resta, infine, da analizzare il tema dell'infortunio *in itinere* del tirocinante.

In presenza, cioè, di una copertura assicurativa per lo studente tirocinante, *quid iuris* in caso di infortunio occorso nel tragitto casa/azienda ove si svolge il tirocinio ?

Al riguardo le fonti istituzionali, dottrinarie e giurisprudenziali sembrano univoche nel ritenere l'evento tutelato dall'assicurazione pubblica.

E così con l'articolata nota divulgativa dell'8 luglio 1999, avente ad oggetto i "Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato", l'Inail riteneva oggetto di tutela l'infortunio *in itinere* in quanto l'art. 3, comma primo, del citato Regolamento di attuazione dell'art. 18 della l. n. 196/1997 (d.m. 25 marzo 1998, n. 142), prevede espressamente che "Le

coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte al di fuori dell'azienda".

Conformemente autorevole dottrina (ALDO DE MATTEIS - STEFANO GIUBBONI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Giuffrè 2005, pag. 273 e 340) ritiene indennizzabili dall'Inail gli eventi *de quibus*, in quanto la convenzione soggetto promotore/Inail estende tutte le tutele del t.u. Inail (d.p.r. n. 1124/1965) al soggetto assicurato e, quindi, non vi è ragione di escludere l'infortunio *in itinere*, anche considerando che gli spostamenti del tirocinante al di fuori dell'azienda sono tutelati direttamente dal citato art. 3, primo comma, del d.m. n. 142/1998.

In un'ottica ancora più espansiva si pone la sentenza n. 24485 del 21 novembre 2011, con la quale la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto compreso nella tutela infortunistica l'incidente stradale occorso ad un'allieva lungo il tragitto tra il laboratorio artigiano ove frequentava un corso di formazione professionale e la propria abitazione. Sebbene la fattispecie concreta non riguarda propriamente l'ipotesi del tirocinio, trattandosi più propriamente di allievo assicurato all'Inail ai sensi degli artt. 1, terzo comma n. 28, e 4, primo comma n. 5 (allievo di corso di qualificazione professionale) del d.p.r. n. 1124/1965, ciononostante è evidente l'analogia delle situazioni di rischio *latu sensu* lavorativo che coinvolgono il tirocinante e l'allievo di un corso professionale.

Ebbene la Suprema Corte non rinviene ostacoli giuridici alla piena tutela dell'infortunio *in itinere* occorso all'allievo, considerando che il terzo comma dell'art. 2 del d.p.r. n. 1124/1965, aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, ha stabilito espressamente che "l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro", "... senza operare, dunque, alcuna distinzione tra le varie categorie di persone assicurate", ben potendovi figurare tra queste ultime gli allievi "quando costoro attendano ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche o ad esercitazioni di lavoro", in quanto "il legislatore ha inteso estendere l'ambito delle attività coperte dall'assicurazione sociale anche ad ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un'attività che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell'espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato" (in motivazione Cass. Sez. Lav. cit. n. 24485/2011).

È, dunque, il concreto inserimento nel mondo del lavoro, seppure da discente, a fornire la copertura assicurativa agli allievi e tirocinanti che, effettivamente, nella loro attività formativa, vengono sistematicamente a contatto con lo stesso rischio lavorativo di un lavoratore assicurato.

Tale concreta esposizione al rischio lavorativo/produttivo diversifica, ai fini Inail, la posizione soggettiva dei tirocinanti o allievi di corsi professionali, rispetto agli studenti che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche o a esercitazioni pratiche non con carattere di continuità, per i quali non dovrebbe operare la copertura assicurativa Inail negli infortuni *in itinere*, come statuito anche dal Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 328 del 2 gennaio 2004, nella quale si precisa che "Non è indennizzabile quale infortunio *in itinere* l'evento dannoso che colpisce lo studente nel tragitto da casa a scuola e viceversa, in quanto l'assicurazione infortunistica garantita dall'Inail, a differenza di quanto accade per i lavoratori, nel caso degli studenti opera limitatamente al rischio specifico connesso ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro e non è estensibile al di fuori di queste ipotesi".

La diversa soluzione di ritenere indennizzabili dall'Inail tutti gli infortuni occorsi a tutti gli studenti nel tragitto casa/scuola, pregiudicherebbe l'equilibrio finanziario dell'Inail, letteralmente inondato da milioni di nuovi assicurati (fonti del Ministero dell'Istruzione attestano, nell'anno scolastico 2013/2014, la presenza in Italia di 7.878.661 studenti nelle scuole statali e 1.036.312 studenti nelle scuole paritarie).

Tale novità potrebbe essere apportata solo da un apposito intervento normativo (che dovrebbe anche reperire le risorse per far fronte a questa notevole estensione della platea dei beneficiari delle prestazioni Inail) e, naturalmente, sempre con decorrenza *ex nunc*.

Naturalmente l'ammissione ad indennizzo dell'infortunio *in itinere* occorso al tirocinante non comporta il pagamento di indennizzi a titolo di inabilità temporanea.

Questa prestazione economica, infatti, ai sensi dell'art. 2, primo comma del citato d.m. 10 ottobre 1985, richiamato dall'art. 127, secondo comma, del d.p.r. n. 1124/1965, non è prevista per i dipendenti delle amministrazioni statali e, quindi, anche per gli insegnanti e studenti, accomunati dall'art. 4, n. 5, del d.p.r. n. 1124/1965.

A conferma di ciò si richiama anche la sentenza n. 15939/2011, con la quale la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha statuito che non può spettare l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea agli studenti, in quanto non percepiscono alcuna retribuzione, tanto più che tale indennità è "diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative".

Francesco Cappelluti